

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilit  del ricorso - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12440 del 17/05/2017

Ricorso proposto congiuntamente avverso la sentenza di primo grado e l'ordinanza d'inammissibilit  dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Trattazione separata delle censure - Necessit  - Ritenuta esistenza di identico errore – Individuazione ed illustrazione dell'identit .

Il ricorso per cassazione, con il quale siano impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l'ordinanza di inammissibilit  dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti e, ove sia ritenuta l'esistenza di un identico errore, deve individuare ed illustrare tale identit , cos  da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che   quello della critica al provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12440 del 17/05/2017